



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Delibera 01/12/2014 - Autorizzazione impianto energia elettrica Comune di Castelluccio dei Sauri.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 1° dicembre 2014

VISTA la legge 23 agosto 1988. n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990. n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-quater. comma 3, della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO in particolare l'art.152 - Titolo II Fruizione e valorizzazione dei beni culturali - del decreto legislativo n.42 del 2004 che stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) "tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili- e in particolare il punto 14.9, lettera e). in cui è stabilito che, nei procedimenti per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, partecipa esercitando "unicamente in quella sede i poteri previsti dall'art. 152 del citato D.lgs. 42/2004";

VISTA la nota in data 1 settembre 2014. con la quale la Regione Puglia ha ritenuto di sottoporre alla delibera del Consiglio dei Ministri. ex art. 14-quater. comma 3, della richiamata legge n. 241 del 1990, il dissenso - emerso in concorrenza di servizi da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici della Puglia, su parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, e da ARPA Puglia (parere tecnico consultivo), relativamente all'istanza per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,90 MW (n. 1 aerogeneratore). sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri. località Scarnecchia (FG);

CONSIDERATO che in conferenza di servizi hanno espresso parere favorevole con prescrizioni la Regione Puglia, il Comune di Castelluccio dei Sauri, ASIL, FG, Aeronautica militare, l'Autorità di Bacino della Puglia, il Comando militare Esercito Puglia, il Consorzio di bonifica Capitanata, ENAC, ENEL, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni, la Soprintendenza Archeologica della Puglia, il Comando in Capo del Dipartimento Militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, l'Autorità di Bacino della Puglia e il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;

CONSIDERATO in particolare che la citata Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia. in conferenza di servizi, ha confermato che il progetto in esame non interessa direttamente beni e/o aree monumentali vincolati a norma del D.lgs. n. 42 del 2004, precisando che l'impianto sarà composto da un unico aerogeneratore da collocarsi a circa 2 Km. dal centro abitato di Castelluccio, in territorio compreso tra Castelluccio, Orsara di Puglia, Bovino, Delicato e Ascoli Satriano. segnalando interferenza visiva, nonché la presenza di segnalazioni archeologiche individuate dal PUTT/P dello Sterpaio;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo in data 15 ottobre 2014, nella quale è stato confermato che il progetto in esame interessa un'area contermina. come definita dalle citate linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010. come prima riportato. e sono state ribadite le posizioni favorevoli con prescrizioni già espresse;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia. nel ribadire quanto già espresso in conferenza di servizi, ha precisato che "l'intervento si andrebbe a collocare in un'area vasta già interessata da numerosi impianti di produzione di energia eolica da fonte eolica, senza però porsi in continuità con essi, come suggerito dalle Linee Guida del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo":

CONSIDERATO che la predetta Soprintendenza ha suggerito, come alternativa possibile al superamento del dissenso, la delocalizzazione dell'impianto che "tenga conto degli impianti già esistenti, al fine di contenere gli impatti cumulativi":

CONSIDERATO che la Regione Puglia, pur confermando il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto espresso in conferenza di servizi. ha evidenziato di doversi ora allineare alle criticità del settore delle fonti di energia rinnovabile (FER), riportate e analizzate nella deliberazione n. 581 del 2 aprile 2014, con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto -di dover proporre una tempestiva interlocuzione con le autorità centrali al fine di rappresentare le peculiari criticità che caratterizzano lo sviluppo delle FER in Puglia";

CONSIDERATO che la Provincia di Foggia. favorevole alla realizzazione del progetto, ha preso atto che l'area nella quale ricade l'intervento progettato non è gravato da alcun vincolo di natura ambientale e che l'impianto progettato, poiché è al di sotto del MW, non è assoggettato alla procedura di VIA, affermando inoltre "che non è riscontrabile alcun effetto cumulativo atteso che l'impianto eolico più vicino è di circa 4 Km.":

CONSIDERATO che la Società proponente, nel sottolineare l'assoluta compatibilità dell'intervento rispetto alle norme vigenti anche in materia ambientale e paesaggistica, ha ribadito "che l'intervento non interferisce direttamente con alcune bene paesaggistico soggetto a tutela, non incide negativamente con la libera fruizione e con il godimento visivo dei principali elementi caratterizzanti il territorio, con i beni vincolati e, in generale, C011 i caratteri precipiti del contesto territoriale";

CONSIDERATO altresì che la predetta Società "non ritiene accoglibile la prescrizione della delocalizzazione dell'impianto in prossimità di impianti esistenti e distanti oltre 4 km dal sito di intervento, per i seguenti motivi: lo spostamento comporterebbe un impatto assolutamente maggiore per gli effetti percettivi cumulativi con aerogeneratori esistenti, la lunghezza dell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica passerebbe da poche decine di metri a circa 4/5 km con un incremento significativo delle interferenze dirette con beni paesaggistici soggetti a tutela (in particolare corsi d'acqua e tratturelli), sotto il profilo economico l'intervento - non sarebbe più realizzabile per l'elevata incidenza dei costi del collegamento elettrico", mentre "ritiene accoglibile l'ulteriore prescrizione di migliorare la giacinti-a della strada di servizio di accesso alla torre in face di costruzione":

TENUTO CONTO che il 29 ottobre 2014 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico per esaminare gli aspetti dell'impatto paesaggistico, degli effetti sull'ambiente e della rilevanza per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili:

CONSIDERATO che dagli approfondimenti istruttori è stato confermato che l'impianto, costituito da un solo aerogeneratore, sarebbe collocato in siti non oggetto di procedimento di vincoli esistenti o in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ma in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi dello stesso codice;

CONSIDERATO altresì che in esito al predetto incontro è stato confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame ed è inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, può essere esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le FER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso e che infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alle altre fonti di energia;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi a area contermini come prima precisato, e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di che trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso;

VISTA la relazione del 27 novembre 2014 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole espressa in conferenza di

servizi;

DELIBERA

di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,90 MW (n. 1 aerogeneratore), sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri, località Scarnecchia (FG). a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi.

Roma, lì 1° dicembre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei Ministr
